



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 31/05/2017

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	A
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	A
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	A

DGC-2017-145

LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DEI PREZZI DI
CESSIONE DEGLI ALLOGGI
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA VENDITA,
NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI PER
L'ATTUAZIONE DEL PEEP NEL PIANO DELLE
ZONE "167" NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI GENOVA IN APPLICAZIONE DELLA
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE –
SEZIONI UNITE N. 18135 DEL 16/9/2015

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e della Casa, Emanuela Fracassi;

Premesso:

- che per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Genova furono stipulate numerose convenzioni con lo scopo di avere a disposizione alloggi in locazione o in vendita a prezzi contenuti;

- che le convenzioni in argomento prevedono, per gli operatori realizzatori degli edifici (imprese o cooperative edilizie), degli sconti sul costo delle aree e sugli oneri di urbanizzazione a fronte di vincoli inerenti all'esecuzione dei lavori edilizi ed alla commercializzazione di quanto realizzato;

- che gli alloggi eseguiti hanno pertanto vincoli di prezzi massimi di vendita, di inalienabilità temporanea e di requisiti per gli aventi diritto all'accesso, diversi a seconda della tipologia di convenzione;

- che al fine di vendere gli immobili liberi dai vari vincoli, nell'ambito di un libero mercato, la normativa vigente e gli atti amministrativi comunali approvati prevedono specifiche procedure, come meglio riportato nell'allegata relazione tecnica;

Considerato:

- che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite con sentenza n. 18135 del 16/9/2015 ha chiarito in particolare il concetto che il vincolo del prezzo non è mai soppresso automaticamente, in conformità ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico) ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzi di mercato;

- che sulla base delle suddette considerazioni si evince, in particolare, che l'individuazione del prezzo massimo non richiede una nuova determinazione ma semplicemente un aggiornamento del prezzo di vendita originariamente imposto convenzionalmente;

- che pertanto la regolamentazione di tale operazione, derivante esclusivamente dall'applicazione dell'atto convenzionale, fa carico ai Comuni che rappresentano la controparte nei contratti stipulati con i soggetti operatori;

Preso atto:

- che per alcune convenzioni il prezzo massimo, come previsto dalla normativa vigente, deve essere calcolato dall'ex Ufficio Tecnico Erariale, in oggi confluito nell'Agenzia delle Entrate, mentre per le altre tipologie di convenzioni vi sono indicate le modalità di calcolo di tale prezzo massimo;

- che l'Agenzia stessa, come da comunicazioni inviate ai Notai, ha esplicitato come tale compito non rientri, allo stato attuale, fra quelli istituzionalmente alla stessa attribuiti e pertanto le

prestazioni possono essere esperite solo mediante specifico Accordo tra Comune e Agenzia delle Entrate, con oneri a carico del Comune;

- che l'attuale mancanza di una procedura ad hoc per la determinazione, del prezzo massimo di vendita per le convenzioni che fanno riferimento all'UTE potrebbe creare un disservizio all'utenza;

- che tale compito può peraltro essere assunto dalla C.A. direttamente senza la consulenza dell'Agenzia delle Entrate, e senza alcun onere, secondo il principio dell'aggiornamento del primo prezzo di vendita e come tecnicamente riportato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- che, in particolare, per quanto concerne la disposizione convenzionale di inalienabilità a decorrere dal rilascio del decreto di abitabilità, la stessa risulta assolutamente residuale in quanto riferibile comunque a convenzioni stipulate da oltre 25 anni, relativamente alle quali tale divieto dovrebbe considerarsi comunque decaduto;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso:

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di prendere atto, dei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015 circa il permanere degli obblighi inerenti al prezzo massimo di vendita dovuto al Comune, per le convenzioni stipulate per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare;

2) di stabilire che, per quanto concerne le convenzioni che necessitano della definizione di un prezzo massimo di vendita da parte dell'ex UTE, lo stesso venga calcolato dagli Uffici Comunali secondo i principi espressi in premessa e tecnicamente riportati nella relazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

3) di confermare le attività di controllo da parte degli Uffici Comunali, per quanto concerne le convenzioni che riportano le modalità di calcolo del prezzo massimo;

4) di dare atto che la disposizione di inalienabilità degli alloggi, a decorrere dal rilascio del decreto di abitabilità, deve considerarsi in ogni caso superata in quanto riferita a convenzioni stipulate da oltre 25 anni, relativamente alle quali tale divieto deve considerarsi comunque decaduto;

5) di confermare infine le procedure previste dalla normativa vigente e dagli atti amministrativi comunali approvati, riportati dettagliatamente nella relazione tecnica allegata, per liberare gli immobili dai vari vincoli e poterli venderli nell'ambito di un libero mercato;

6) da dare mandato alla Direzione Politiche Attive per la Casa per l'attuazione e l'attivazione delle procedure introdotte.

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Luca Uguccione



OGGETTO: Linee guida per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente alla prima vendita, nell'ambito delle convenzioni per l'attuazione del PEEP nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015

Il Dirigente
[dott.ssa Paola Vinelli]



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Ufficio Convenzioni - Rapporti con ARTE - Attuazione interventi E.R.P.

Applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015
relativa al calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente alla prima vendita.

RELAZIONE TECNICA

Genova, li 18/5/2017

Il Funzionario Tecnico
(Geom. Maura Gazzo)

IL Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Francesco Ciserchia)

L'art. 35 della legge n. 865 del 22.5.1971 e s. m. e i. reca disposizioni riguardo alla gestione delle aree ricomprese nei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167/1962, prevedendo che le aree medesime siano espropriate dai comuni.

La suddetta normativa stabilisce che tali aree siano concesse in diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, ovvero cedute in proprietà per la realizzazione di abitazioni economiche e popolari, mediante stipula di convenzioni regolamentate dal medesimo art. 35 legge n. 865/71.

In particolare le convenzioni devono indicare le caratteristiche fisiche delle costruende abitazioni, il loro prezzo di vendita ed i requisiti degli acquirenti; elementi tutti volti a garantire le finalità dei piani di iniziativa pubblica.

L'attuazione del PEEP nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova sono state stipulate numerose convenzioni con le quali le relative aree sono state concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà.

Le convenzioni riportano pertanto le disposizioni relative all'esecuzione dei lavori edilizi, alla commercializzazione da parte dei soggetti realizzatori (imprese o cooperative edilizie), nonché alla gestione ed ai successivi trasferimenti di proprietà delle abitazioni da parte dei primi acquirenti.

I vincoli, limiti e condizioni e corrispettivi in ordine all'alienazione, alla costituzione di diritti reali di godimento ed alla locazione successive al primo trasferimento degli alloggi realizzati su aree cedute in proprietà erano stabiliti in modo preciso direttamente dai commi 15,16,17,18,19 del medesimo art. 35 legge n. 865/71.

In particolare il comma 15 stabiliva l'inalienabilità degli alloggi in proprietà ed il divieto di costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Detti commi 15,16,17,18,19 sono stati successivamente abrogati solo nel 1992 dall'art. 23 – comma 2 – della legge n.179 del 17 febbraio di tale anno.

Pertanto le convenzioni per la cessione in proprietà delle aree stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogativa del 1992 riportano l'obbligo del rispetto delle disposizioni dei commi medesimi.

Le condizioni di utilizzo da parte dei primi acquirenti degli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie sono invece demandati dalla normativa di cui all'art. 35 di cui sopra (nei commi non abrogati) alle convenzioni fra il Comune e gli operatori che quindi regolamentano compiutamente la materia.

L'articolo 35 della legge n. 865/1971 è stato in seguito modificato dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 dell'art. 7 della legge 30 aprile 1999, n. 136, ma che le relative disposizioni come sopra modificate si applicano, ai sensi del comma 6 del

medesimo art. 7, ai piani di zona ex lege n. 167/1962 e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996, e non hanno quindi rilevanza rispetto alla materia oggetto del presente provvedimento.

L'art. 3 - comma 75 - della legge 28.12.1995 n. 549 ha successivamente stabilito che i Comuni potessero cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.4.1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971 n.865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865/1971 in cambio di un corrispettivo calcolato dall'Ufficio Tecnico Erariale a termini del comma 77.

L'art. 3 - comma 78 della stessa legge 28.12.1995 n. 549 ha poi stabilito che le convenzioni stipulate a sensi dell'art. 35 della legge n.865/1971, precedentemente all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n.179, per la cessione del diritto di proprietà, potessero essere modificate, con la soppressione dei limiti di utilizzo decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo per ogni alloggio edificato, calcolato a termini del medesimo comma 77.

L'Avvocatura dello Stato con parere n. 93625 del 16 luglio 1997 si è espressa nel senso del perdurare della piena validità ed efficacia delle limitazioni alle facoltà di disposizione di cui ai commi 15,16,17,18,19 - art. 35 - legge n. 865/71 per le convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992.

Successivamente la legge 23.12.1998 n. 448, all'art. 31- commi 45,46,47,48,49,50, ha innovato sostanzialmente la normativa dianzi citata, di cui alla legge 549/95 (come già modificata dall'art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996), demandando ai comuni anche il calcolo del corrispettivo.

Con delibera della Giunta Comunale n. 95 dell'11.2.1999, si è pertanto provveduto a definire, in applicazione della nuova norma legislativa di cui sopra, i procedimenti per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per la soppressione dei limiti di utilizzo relativamente alle aree cedute in proprietà nell'ambito dei piani di zona ex lege 167/1962 e a determinare il prezzo dovuto al Comune.

La normativa in questione è stata più volte successivamente modificata da nuove disposizioni legislative integrative:

- dalla legge n. 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. n. 70/2011, che, con l'art. 5, comma 3 bis ha introdotto all'art. 31 della legge n. 448/1998 i commi 49 bis e 49 ter, volti a consentire la rimozione del prezzo massimo di cessione unità abitative nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ex art. 35 della 865/71, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, a fronte del pagamento di un corrispettivo;

- dal decreto legge n. 216/2011 come convertito dalla legge n. 14/2012, art. 29, comma 16 – undicies che ha reso operativa la normativa di cui sopra, demandando ai comuni (anziché ad un decreto ministeriale) la determinazione dei parametri necessari al calcolo del corrispettivo;

- dall'art. 23 ter del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, che, al comma 1 bis, ha apportato modifiche all'art. 31, comma 46 lettera a) della legge n. 448 del 23.12.1998, prevedendo che le convenzioni modificative di cui al medesimo comma abbiano durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

- dall'art. 1 comma 392 della legge n. 147/2013, che ha modificato l'art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 23.12.1998, ed ha stabilito nuovi criteri per il di calcolo dei corrispettivi dovuti al Comune a fronte delle modifiche convenzionali previste dalla normativa di cui trattasi.

Con appositi provvedimenti, e più precisamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 13/12/2012, con delibera della Giunta Comunale n. 151 del 25.6.2015, con determinazione dirigenziale n. 127 del 14.7.2015, si è provveduto ad adeguare la procedura comunale alle sopravvenute variazioni ed integrazioni legislative.

A decorrere dal 1999, in attuazione delle normative di cui sopra sono state stipulate un gran numero di modifiche convenzionali, recanti sia la cessione in proprietà degli alloggi realizzati in regime di diritto di superficie sia la modifica degli obblighi contenuti nelle convenzioni per la cessione in proprietà delle aree, e che le relative procedure hanno consentito l'introito di risorse finanziarie molto rilevanti di oltre dieci milioni di Euro, che sono stati destinati ad interventi di riqualificazione dei quartieri di ERP ed al recupero degli alloggi di proprietà pubblica presenti nei quartieri stessi.

Tuttavia la procedura relativa alle modifiche convenzionali liberatorie relative agli alloggi realizzati sulle aree cedute in proprietà ha suscitato contestazioni a livello nazionale le cui motivazioni sono state in particolare esplicitate nel convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Cuneo sull'Edilizia Residenziale Pubblica il 10 ottobre 2009 a Pollenzo.

Le contestazioni di cui sopra risultano in particolare riferite alla tesi secondo la quale l'abrogazione dei commi 15,16,17,18,19 dell'art. 35 legge n. 865/71 disposta dall'art. 23 – comma 2 – della legge n.179 del 17 febbraio 1992 avrebbe fatto venir meno i relativi obblighi anche per le convenzioni stipulate in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

Anche a livello locale sono state in diverse occasioni sostenute le medesime tesi, anche se in un solo caso si è instaurato un contenzioso giudiziario, risolto al momento, in primo grado, a favore del Comune con sentenza del Tribunale ordinario di Genova Prima Sezione Civile n. 474 del 9.2.2016.

La suddetta sentenza fa riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 18135 del 16.9.2015 che ha chiarito le principali questioni relative alla materia di cui trattasi, prima oggetto di interpretazioni diversificate.

La Corte di Cassazione ha considerato il testo normativo contenuto nel già citato decreto legge 13.5.2011, n.70, convertito, con modificazioni, in legge 12.7.2011, n. 106 che ha aggiunto il comma 49 bis all'art. 31 comma 49 della legge n. 448/1998.

La Corte ha evidenziato che il suddetto testo introduce la possibilità di rimuovere i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, nonché del canone di locazione degli alloggi realizzati in forza di convenzioni PEEP per la cessione in proprietà delle aree stipulate prima dell'entrata in vigore della legge n. 179/1992 ovvero per la concessione in diritto di superficie delle aree medesime.

La Corte ha quindi ritenuto di stabilire che dal testo normativo di cui sopra emerge con chiarezza che il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione) segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.

La Corte di Cassazione ha aggiunto che tale soluzione appare altresì conforme, sotto il profilo teleologico, ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico) ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzi di mercato.

Tale ultima considerazione richiama quindi con tutta evidenza i principali impegni assunti con la stipula delle convenzioni originarie che orientano obbligatoriamente la gestione degli alloggi nel senso indicato dalla Corte di Cassazione e cioè, oltre al prezzo contenuto di vendita espressamente trattato dalla Corte, i requisiti soggettivi degli utenti che li qualificano "meno abbienti" e le caratteristiche fisiche delle abitazioni che devono caratterizzarle case di edilizia economica e popolare.

Anche gli ulteriori due ultimi elementi sono presenti nelle convenzioni originarie e derivano da prescrizioni dell'art. 35 legge n. 865/71 contenute nei commi non abrogati dalla legge n. 179/1992 e dell'art. 46 della legge n. 457/1978.

Pertanto tutti i suddetti obblighi permangono illimitatamente sia per le convenzioni portanti la concessione in diritto di superficie delle aree nei PEEP sia per quelle di cessione delle aree medesime.

Tali limitazioni possono essere soppresse o modificate con le modalità previste dalla legge 23.12.1998 n. 448, all'art. 31– commi 45,46,47,48,49, 49 bis, 49 ter, 50 e secondo le procedure definite con i sopracitati provvedimenti amministrativi ed in particolare con delibera della Giunta

Comunale n. 339 del 13/12/2012, con delibera della Giunta Comunale n. 151 del 25.6.2015, con determinazione dirigenziale n. 127 del 14.7.2015 le cui disposizioni sono confermate alla luce del contenuto della Sentenza della Suprema Corte n. 18135 del 16.9.2015.

I requisiti che devono essere posseduti dagli utilizzatori degli alloggi convenzionati realizzati nei PEEP sono stati precisati con delibera della Giunta Comunale n. 440 del 12.5.2005, sulla base della normativa regionale di cui alla legge n. 12/2004 ed alla della Giunta Regionale n. 231 del 15.2.2005.

A seguito ricostruzione di cui sopra, resta da definire la sorte della disposizione di inalienabilità decennale degli alloggi in proprietà (a decorrere dal rilascio del decreto di abitabilità) di cui al comma 15 art. 35 legge n. 865/71(abrogato ex lege n. 179.2.1992) richiamata nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore di tale ultima legge.

La questione appare tuttavia assolutamente residuale in quanto riferibile comunque a convenzioni stipulate da oltre 25 anni, relativamente alle quali tale divieto dovrebbe considerarsi comunque decaduto.

Sulla base delle suddette considerazioni si evince, in particolare, che l'individuazione del prezzo all'attualità delle vendite successive alla prima degli alloggi convenzionati non richiede una nuova determinazione ma semplicemente un aggiornamento del prezzo di vendita originariamente imposto che resta valido indipendentemente dall'abrogazione dei commi 15 ÷ 19 dell'art. 35 legge n. 865/71.

La regolamentazione di tale operazione, derivante esclusivamente dall'applicazione dell'atto convenzionale, fa carico ai comuni che rappresentano la controparte nei contratti stipulati con i soggetti operatori.

Analoga posizione assume l'Agenzia del Territorio, confluita nell'Agenzia delle Entrate, che ha assunto i compiti dell'ex Ufficio Tecnico Erariale, cui il comma 16 art. 35 legge n. 865/1971 (abrogato dalla legge n. 179/1992) demandava il compito di fissare il prezzo delle vendite successive alla prima degli alloggi realizzati su aree cedute in proprietà.

La suddetta Agenzia con comunicazioni inviate ai Notai ha infatti significato che tale compito non rientra allo stato fra quelli istituzionalmente alla stessa attribuiti.

Le convenzioni per la concessione in diritto di superficie delle aree già riportano i parametri per l'adeguamento all'attualità dei prezzi di vendita delle abitazioni, mentre per le convenzioni per la cessione in proprietà tale criterio deve risultare coerente con il metodo originariamente utilizzato per determinare il prezzo della prima vendita.

Tale metodo definisce il prezzo di cessione nell'insieme dei costi sostenuti dall'operatore per la realizzazione dell'intervento e che pertanto il relativo aggiornamento può essere effettuato applicando al corrispettivo della prima vendita la variazione del costo di costruzione del fabbricato

residenziale pubblicato dall'ISTAT intervenuto nel periodo intercorrente fra il primo trasferimento e quelli successivi.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

179 0 0 N. 2017-DL-216 DEL 30/05/2017 AD OGGETTO:

Linee guida per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente alla prima vendita, nell'ambito delle convenzioni per l'attuazione del PEEP nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/05/2017

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Paola Vinelli]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-216 DEL 30/05/2017	

OGGETTO: Linee guida per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente alla prima vendita, nell'ambito delle convenzioni per l'attuazione del PEEP nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐

NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☒

NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, _30_ / _05_ /2017

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Vinelli

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

179 0 0 N. 2017-DL-216 DEL 30/05/2017 AD OGGETTO:

Linee guida per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente alla prima vendita, nell'ambito delle convenzioni per l'attuazione del PEEP nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

30/05/2017

Il Dirigente Responsabile
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

179 0 0 N. 2017-DL-216 DEL 30/05/2017 AD OGGETTO:

Linee guida per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente alla prima vendita, nell'ambito delle convenzioni per l'attuazione del PEEP nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 18135 del 16/9/2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

30/05/2017

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2017-DL-216 DEL 30/05/2017 AD OGGETTO:
Linee guida per il calcolo dei prezzi di cessione degli alloggi successivamente
alla prima vendita, nell'ambito delle convenzioni per l'attuazione del PEEP
nel piano delle zone "167" nel territorio del Comune di Genova in
applicazione della sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n.
18135 del 16/9/2015**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)
--

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

30/05/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]